



ridefiniamo / l'assicurazione

Condizioni Generali (CGA) /

BOX OPTIMA. L'assicurazione economia domestica di AXA.
Mobilia domestica

Edizione 08.2010

Sommario

La vostra Assicurazione mobilia domestica in sintesi 3

A Estensione della copertura assicurativa

- 1 Quali cose e spese sono assicurate? 5
- 2 Quali rischi e danni sono assicurati? 5
- 3 Dove è valida l'assicurazione? 6
- 4 Quali sono le prestazioni dell'assicurazione? 7
- 5 Come si procede per adeguare la somma assicurata al rincaro? 7
- 6 Franchigia a carico dell'avente diritto 7
- 7 In che cosa consiste la copertura ampliata per il bagaglio e gli attrezzi per lo sport e il tempo libero? 7
- 8 Quali rischi sono esclusi in maniera generale? . . . 8

B Disposizioni varie

- 1 Da quando e fino a quando è valida l'assicurazione? 9
- 2 In quali casi AXA presta una copertura automatica? 9
- 3 Che cosa bisogna sapere in merito al pagamento del premio? 9
- 4 Che cosa succede se cambiano i premi, la franchigia o, per gli eventi naturali, i limiti della garanzia? 9
- 5 Che cosa si deve fare in caso di sinistro? 9
- 6 Come funziona la procedura peritale? 9
- 7 Come viene determinata l'indennità? 9
- 8 In quali casi viene ridotta l'indennità? 10
- 9 Quando è esigibile l'indennità? 10
- 10 Che cosa bisogna osservare in caso di risoluzione del contratto in seguito a sinistro? . . . 11
- 11 Quale diritto si applica a complemento delle presenti condizioni? 11

La vostra Assicurazione mobilia domestica in sintesi

Nella seguente sintesi vi informiamo sui principali contenuti della nostra offerta assicurativa.

Chi è l'assicuratore?	AXA Assicurazioni SA, General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur, (di seguito «AXA»), società anonima con sede a Winterthur e società affiliata del Gruppo AXA.
Quali cose e spese possono essere assicurate?	<p>La mobilia domestica assicurata comprende tutte le cose mobili che appartengono a voi e ai vostri familiari che vivono nella stessa economia domestica. Ne fanno ugualmente parte i piccoli animali, gli oggetti presi in leasing o in locazione, cose che avete ricevuto in consegna o custodia o oggetti che i vostri ospiti portano con sé (CGA A 1.1).</p> <p>Sono assicurate anche le seguenti spese, purché in rapporto con un sinistro assicurato (CGA A 1.2):</p> <ul style="list-style-type: none">– spese di sgombero;– spese supplementari relative al costo della vita;– spese per vetrate, porte e serrature provvisorie;– spese per la riproduzione di documenti d'identità o d'altro genere, nonché di biglietti di viaggio, biglietti aerei e abbonamenti personali. <p>Se viene stipulata una convenzione speciale, l'assicurazione copre anche (CGA A 1.3):</p> <ul style="list-style-type: none">– installazioni edili all'esterno del fabbricato (per es. vialetti, scale, piscine).
Quali rischi e danni possono essere assicurati?	<p>La copertura standard dell'assicurazione della vostra mobilia domestica comprende i seguenti rischi e danni (CGA A 2):</p> <ul style="list-style-type: none">– incendio: bruciatura, con o senza fiamma, fumo, fulmine, esplosione, implosione e caduta o atterraggio di fortuna di aeromobili;– forze della natura: piene, inondazioni, uragani, grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, smottamenti;– furto: furto con scasso, rapina e furto semplice come per es: quello commesso da borsaioli;– acqua: fuoriuscita di acqua o di altri liquidi da condutture, acquari, letti idrostatici; acqua piovana e dal fondersi della neve e del ghiaccio che penetra nel fabbricato attraverso il tetto, dalle grondaie o dai tubi esterni di scarico; rigurgito dell'acqua di scarico; acqua del sottosuolo che penetra nel fabbricato. <p>I seguenti rischi e danni possono essere per es. assicurati con una copertura aggiuntiva (CGA A 2.4, A 7):</p> <ul style="list-style-type: none">– rottura vetri (danni dovuti alla rottura di vetri di mobili e di fabbricati, compresi gli impianti sanitari, le superfici in vetroceramica per la cottura o piani cucina e bagno in pietra);– la perdita e il danneggiamento di bagaglio, attrezzi per lo sport e il tempo libero (compresi computer, schermi piatti per PC e TV e strumenti musicali).
Quali esclusioni esistono?	<p>L'assicurazione prevede le seguenti esclusioni generali (CGA A 1.4, A 8):</p> <ul style="list-style-type: none">– i veicoli a motore (eccetto le biciclette elettriche e i ciclomotori), rimorchi, rimorchi abitabili (roulotte), abitazioni mobili, barche a vela e a motore, aeromobili e cose che sono o devono essere assicurate presso un istituto cantonale di assicurazione, nonché le cose per le quali è in corso un'assicurazione separata.– i danni verificatisi in conseguenza di atti di guerra, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni e disordini interni (tranne che per il rischio «Rottura vetri»), terremoti, eruzioni vulcaniche, trasmutazione del nucleo dell'atomo, fuoriuscita di acqua da bacini artificiali.
Quali prestazioni sono assicurate?	<p>La mobilia domestica è assicurata al valore a nuovo (CGA A 4.1). L'indennità è limitata alla somma assicurata specificata nella proposta e nella polizza. Un'eventuale franchigia è indicata nella proposta e nella polizza (CGA A 6).</p> <p>Salvo convenzione contraria l'assicurazione prevede inoltre i seguenti limiti delle prestazioni (CGA A 4.2–4.4):</p> <ul style="list-style-type: none">– per le spese, 20% della somma assicurata per la mobilia domestica nell'abitazione, min. CHF 5000.–, in caso di furto semplice, CHF 1000.–;

- per i gioielli, compresi gli orologi da polso e da tasca, CHF 30 000.-; se in cassaforte, CHF 100 000.-;
- per i valori pecuniari, CHF 5000.-; se in cassaforte, CHF 20 000.-;
- per gli strumenti e gli attrezzi professionali, CHF 5000.-;
- per i danni da bruciacchiature, CHF 5000.-;
- per il deterioramento di prodotti surgelati, CHF 5000.-;
- per le sculture all’aperto contro danneggiamento e distruzione, CHF 20 000.-;
- per la copertura fuori dell’abitazione, 20% della somma assicurata per la mobilia domestica nell’abitazione, minimo CHF 10 000.-, contro incendio, furto con scasso, rapina e acqua.

Cosa bisogna sapere in merito al premio?

Il premio e la relativa scadenza sono indicati nella proposta e nella polizza. Al premio si aggiunge la tassa federale di bollo e un eventuale supplemento per pagamento rateale. In caso di adeguamento automatico della somma assicurata al rincaro (CGA A 5), il premio viene adeguato annualmente verso l’alto o verso il basso.

Se i premi, la regolamentazione della franchigia o i limiti delle prestazioni in caso di eventi naturali subiscono una modifica, AXA può chiedere l’adeguamento del contratto. Lo stipulante, in questi casi, può esercitare il diritto di disdetta (CGA B 4).

Quali ulteriori obblighi ha lo stipulante?

Lo stipulante ha in particolare l’obbligo di:

- prendere le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate contro i rischi assicurati (CGA B 8.3);
- al verificarsi dell’evento assicurato, avvisare immediatamente AXA e minimizzare il danno (CGA B 5);
- avvisare immediatamente la polizia in caso di furto (CGA B 5.21);
- notificare ad AXA il suo trasloco (CGA A 3.3), la sua rinuncia al domicilio in Svizzera (CGA B 1.4) nonché qualsiasi cambiamento di un fatto rilevante per l’apprezzamento del rischio.

Quando inizia e quando finisce la copertura assicurativa ossia il contratto?

Il contratto decorre dalla data che è indicata nella proposta e nella polizza. Finché non viene consegnata la polizza o rilasciata una conferma di copertura definitiva, AXA può rifiutare la proposta dandone comunicazione scritta allo stipulante. Il contratto è valido per la durata che è indicata nella polizza. Alla data di scadenza si rinnova automaticamente di anno in anno, a meno che una delle parti contraenti non lo disdica per iscritto mediante un preavviso di 3 mesi. Se è stato concluso per una durata inferiore ad un anno, il contratto si estingue alla data convenuta (CGA B 1.3).

Quali dati vengono utilizzati da AXA e in che modo?

Per la stipulazione e l’esecuzione del contratto, AXA viene a conoscenza dei seguenti dati:

- dati del cliente (nome, indirizzo, data di nascita, sesso, nazionalità, coordinate di pagamento, ecc.), registrati nelle banche dati clienti elettroniche;
- dati della proposta (indicazioni sul rischio assicurato, risposte alle domande ivi contenute, relazioni di perizie, indicazioni di assicuratori precedenti sull’andamento dei sinistri, ecc.), archiviati nei dossier delle polizze;
- dati del contratto (durata, rischi e prestazioni assicurati, ecc.), salvati in sistemi di gestione dei contratti come i dossier fisici delle polizze e le banche dati elettroniche sui rischi;
- dati sui pagamenti (data di entrata dei premi, premi arretrati, diffide, accrediti, ecc.), salvati in banche dati incasso;
- eventuali dati su sinistri (notifiche, rapporti, giustificativi, ecc.), salvati in dossier fisici di sinistri e applicazioni elettroniche sinistri.

Questi dati servono per esaminare e valutare il rischio, gestire il contratto, richiedere puntualmente i premi e, nei casi di prestazione, trattare correttamente i sinistri. I dati vengono conservati per almeno 10 anni dalla risoluzione del contratto. In caso di dati relativi a un sinistro, il termine di 10 anni è calcolato a partire dalla data di liquidazione dello stesso.

Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare agli altri assicuratori coinvolti, i creditori pignorati, alle autorità, ai legali e a periti esterni. I dati possono essere trasmessi anche allo scopo di individuare o evitare eventuali frodi assicurative.

Per snellire il lavoro amministrativo e per finalità di marketing (ossia per fornire ai propri clienti un’offerta ottimale di prodotti e servizi), le società del Gruppo AXA che operano in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein si garantiscono reciprocamente il diritto di consultare i dati di base dei clienti (allo scopo d’identificare il cliente), i dati contrattuali di base (eccetto i dati della proposta e quelli relativi ai sinistri) e i profili cliente allestiti.

Importante!

Troverete informazioni più dettagliate nella proposta, nella polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA).

A Estensione della copertura assicurativa

A 1

Quali cose e spese sono assicurate?

- 1 È assicurata la **mobilia domestica** dello stipulante, nonché quella dei membri della sua famiglia, del partner registrato o di altre persone specificate nella polizza, fintanto che essi convivono con lui.
La mobilia domestica comprende tutte le cose mobili appartenenti a queste persone e destinate all'uso privato. Fanno ugualmente parte della mobilia domestica: piccoli animali, oggetti presi in leasing o in locazione, strumenti e attrezzi professionali, cose ricevute in consegna o custodia, effetti di ospiti (valori pecuniari esclusi). Sono inoltre assicurate le installazioni edili eseguite dal locatario, che non sono assicurate con lo stabile, le costruzioni mobili (per es. i capanni da giardino) ed il loro contenuto, nonché le biciclette elettriche e i ciclomotori, compresi i loro accessori.
- 2 Sono assicurate anche le seguenti **spese**, purché in rapporto con un sinistro assicurato (vedi descrizione in B 7.4):
 - spese di sgombero;
 - spese supplementari relative al costo della vita;
 - spese per il cambiamento delle serrature;
 - spese per vetrate, porte e serrature provvisorie;
 - spese per la riproduzione di documenti d'identità o d'altro genere, nonché di biglietti di viaggio, biglietti aerei e abbonamenti personali.
- 3 Se viene stipulata una convenzione speciale, l'assicurazione copre anche:
installazioni edili all'esterno del fabbricato, ossia le cose installate a titolo permanente come vialetti, scale, muri di sostegno, pennoni di bandiera, cassette della posta, tende da sole, impianti d'antenna, collettori di energia solare, piscine (ivi comprese le coperture e le parti di impianti) ecc.
- 4 L'assicurazione non comprende:
- 41 i veicoli a motore (eccetto le biciclette elettriche e i ciclomotori), i rimorchi abitabili (roulotte), le abitazioni mobili, compresi i relativi accessori;
- 42 i natanti per i quali è prescritta un'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e quelli che non vengono riportati a casa dopo l'uso, compresi i loro accessori;
- 43 gli aeromobili che devono essere iscritti nel registro dell'aviazione;
- 44 le cose che sono o devono essere assicurate presso un istituto cantonale di assicurazione;
- 45 le cose per le quali è in corso un'assicurazione separata. La presente clausola non è applicabile qualora l'assicurazione alla quale si fa riferimento contenga una clausola analoga.

A 2

Quali rischi e danni sono assicurati?

Sono assicurati i rischi specificati nella polizza.

1 Incendio

11 Rientrano in questa garanzia i danni causati alla mobilia domestica da:

111 incendio, fumo (azione repentina ed accidentale), fulmine, esplosione e implosione;

112 forze della natura, ossia: piene, inondazioni, uragani (= vento di almeno 75 km/h, che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti.

Non sono considerati danni determinati dalle forze della natura quelli riconducibili a: cedimento di terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, deficiente manutenzione dello stabile, omissione di misure protettive, movimenti artificiali di terreno, caduta di neve dai tetti, acqua del sottosuolo, piene e straripamenti che, secondo l'esperienza, sono ricorrenti; inoltre, senza riguardo alla loro causa, i danni cagionati dall'acqua di bacini artificiali o di altri impianti idrici, dal rigurgito dell'acqua dalla canalizzazione;

113 bruciate senza fiamma. Sono assicurati anche i danni subiti dalla mobilia domestica per il fatto di essere stata esposta a un fuoco utilitario o a un'altra fonte di calore;

114 caduta o atterraggio di fortuna di aeromobili e veicoli spaziali o di loro parti;

115 smarrimento avvenuto in occasione degli eventi precisati ai punti da 111 a 114.

12 L'assicurazione non comprende:

121 i danni a macchine, apparecchi e condutture elettriche sotto tensione, causati dall'effetto dell'energia elettrica stessa;

122 i danni causati da uragani e dall'acqua a natanti trovantisi in acqua.

2 Furto

21 Rientrano in questa garanzia i danni causati alla mobilia domestica dagli eventi seguenti, purché detti danni siano constatabili attraverso tracce, testimoni o, a seconda delle circostanze, con prove convincenti:

211 **Furto con scasso**, cioè il furto commesso da persona che si sia introdotta con la forza in un edificio o nei locali dello stesso mediante effrazione o abbia forzato un contenitore chiuso al loro interno.

Sono parificati al furto con scasso il tentativo di furto con scasso e il furto commesso impiegando le chiavi normali o i codici se il ladro se li è procurati mediante furto con effrazione o rapina.

Per il contenuto di casseforti e contenitori simili, la garanzia prestata da AXA è operante solo se vengono tenuti chiusi e se le persone responsabili delle chiavi e dei codici

- li portano addosso o
- li conservano accuratamente a casa, oppure

- li tengono chiusi in un analogo contenitore, per le cui chiavi o codici valgono le stesse disposizioni.
- Il furto di cose perpetrato da veicoli di qualsiasi genere in seguito a effrazione è sempre considerato furto semplice.
- 212 **Rapina**, cioè il furto commesso mediante minaccia o violenza contro lo stipulante, le persone con lui conviventi o occupate nella sua economia domestica, nonché il furto perpetrato in caso d'incapacità di difesa in seguito a decesso, svenimento o infortunio.
- 213 **Furto semplice**, cioè il furto che non sia conseguente né a effrazione né a rapina (per es. furto commesso da borsaioli o con destrezza). I danni derivanti da perdita o smarrimento di cose non sono assicurati.
- 22 Particolarità
- 221 In caso di furto nell'abitazione vengono risarciti, entro i limiti della somma assicurata per la mobilia domestica, anche i danni cagionati allo stabile.
- 222 All'interno dello stabile il danneggiamento della mobilia domestica e dello stabile è assicurato anche quando non sia stato commesso furto, purché l'autore si sia introdotto nello stabile senza esservi autorizzato e il furto sia assicurato.
- 223 Il contenuto di costruzioni mobili che si trovino in un luogo diverso da quello di assicurazione è assicurato soltanto contro il furto con scasso e la rapina.
- 23 L'assicurazione non comprende i danni causati da eventi che rientrano nella garanzia Incendio (A 2.111–A 2.115).

3 **Acqua**

- 31 Rientrano in questa garanzia i danni causati alla mobilia domestica da:
- 311 acqua o altri liquidi fuoriusciti
- da condutture che servono lo stabile nel quale si trovano le cose assicurate;
 - da dispositivi e apparecchi collegati a dette condutture;
- 312 acqua fuoriuscita da fonti ornamentali (evento repentino ed accidentale), da acquari, nonché da letti idrostatici;
- 313 acqua piovana e dal fondersi della neve e del ghiaccio, purché essa penetri nello stabile attraverso il tetto, dalle grondaie o dai tubi esterni di scarico;
- 314 rigurgito dell'acqua di scarico;
- 315 acqua del sottosuolo all'interno dello stabile.
- 32 Sono inoltre assicurati i danni causati dal gelo, ossia le spese per riparare e scongelare le condutture, nonché gli apparecchi ad esse collegati, quando siano state danneggiate dal gelo, purché si tratti di condutture installate nello stabile dallo stipulante in qualità di locatario.
- 33 L'assicurazione non comprende:
- 331 i danni causati da acqua che si infiltra nello stabile da abbaini aperti, tetti provvisori o aperture praticate nel tetto in occasione di costruzioni nuove, di lavori di trasformazione o di altro genere;
- 332 i danni dovuti a rigurgito, dei quali debba rispondere il proprietario della canalizzazione;
- 333 i danni riconducibili a cedimenti di terreno, cattivo terreno da costruzione, carente manutenzione del fabbricato nonché costruzione difettosa, vale a dire conseguenti a difetti di concezione (errori di progettazione e di calcolo) o di esecuzione (realizzazione);
- 334 i danni causati da eventi che rientrano nella garanzia Incendio (A 2.111–A 2.115).

4 **Rottura vetri**

- 41 A seconda di quanto convenuto, rientrano in questa copertura i danni consistenti nella rottura di:
- 411 **vetri di mobili**, comprese le lastre di tavoli in pietra naturale e artificiale e le basi in pietra;
- 412 **vetri di fabbricati** che si trovano nei locali utilizzati esclusivamente dallo stipulante e dai membri della sua famiglia, compresi
- lavabi, lavandini, vasi di gabinetti, cassette degli sciacquoni, bidè, piatti doccia e vasche da bagno;
 - piani cucina e rivestimenti di bagni/WC in pietra naturale e artificiale;
 - superfici in vetroceramica per la cottura;
 - rivestimenti di facciate e rivestimenti murali di vetro e vetrocemento.
- 42 I materiali simili al vetro sono equiparati al vetro qualora vengano utilizzati al suo posto.
- 43 Entro i limiti della somma assicurata per vetri di mobili e di fabbricati, l'assicurazione copre anche:
- i danni consecutivi e/o complementari conseguenti a un danno assicurato di rottura vetri. Non vi rientra tuttavia la sostituzione della rubinetteria (in particolare dei miscelatori);
 - i danni dovuti alla scheggiatura dello smalto di lavabi, lavandini, vasi di gabinetti, cassette degli sciacquoni, bidè, piatti doccia e vasche da bagno secondo il punto A 2.412.
- 44 L'assicurazione non comprende
- 441 – i danni a specchietti, vetri ottici, vasellame in vetro, figure in vetro, vetro cavo (esclusi gli acquari e le strutture in vetrocemento) e lampade di ogni tipo, nonché a lampadine, tubi fluorescenti e al neon, piastrelle per pareti e pavimenti;
- i danni a vetri di apparecchiature e impianti tecnici, come impianti solari, schermi e display di ogni tipo, ecc.;
 - i danni ai vetri di fabbricati e di mobili, alle loro incorniciature o a impianti sanitari verificatisi durante lavori svolti da terzi (artigiani, ecc.);
 - i danni riconducibili a cedimenti di terreno, cattivo terreno da costruzione, carente manutenzione del fabbricato nonché costruzione difettosa, vale a dire conseguenti a difetti di concezione (errori di progettazione e di calcolo) o di esecuzione (realizzazione).
- 442 i danni causati da eventi che rientrano nella garanzia Incendio (A 2.111–A 2.115).

A 3

Dove è valida l'assicurazione?

L'assicurazione è valida:

- 1 **nell'abitazione**, ossia nei luoghi designati nella polizza. Nel caso delle costruzioni mobili, in Svizzera, nel Liechtenstein e nelle enclaves di Büsingen e Campione l'assicurazione è valida anche in luoghi diversi da quelli designati nella polizza.
- 2 **Fuori dell'abitazione**: in caso di danni alla mobilia domestica che si trovi temporaneamente, ma per una durata non superiore ai 18 mesi, in qualsiasi altro luogo del mondo. Senza limiti di tempo è assicurata anche la mobilia domestica portata al posto di lavoro. La mobilia domestica che si trova permanentemente fuori dell'abitazione (in case o appartamenti di vacanza, dimore secondarie e simili), nonché gli strumenti e attrezzi professionali non sono compresi in questa copertura.

- 3 **In caso di cambiamento di abitazione**, anche al nuovo domicilio (qualora questo sia all'estero, vedi B 1.4). Inoltre, in caso di trasloco entro i confini del territorio della Svizzera, del Liechtenstein e delle enclaves di Büsingen e di Campione, l'assicurazione è valida anche durante il trasporto. I cambiamenti di domicilio devono essere notificati ad AXA entro 30 giorni. Essa ha il diritto di adattare il premio alla nuova situazione.

A 4

Quali sono le prestazioni dell'assicurazione?

- 1 La **mobilia domestica** è assicurata al valore a nuovo entro i limiti della somma indicata nella polizza o di quella determinata in base all'adattamento automatico. La somma assicurata deve corrispondere all'importo necessario per il nuovo acquisto di tutte le cose assicurate (in caso di sottoassicurazione, vedi B 8.1). Le cose che non vengono più utilizzate sono assicurate soltanto al valore attuale.
- 2 Le **spese di cui** a A 1.2 sono assicurate addizionalmente fino a concorrenza del 20 % della somma convenuta per la mobilia domestica nell'abitazione, minimo CHF 5000.-. In caso di furto semplice, l'indennità massima per le spese ammonta sempre a CHF 1000.-.
- 3 Salvo convenzione contraria e nei limiti della somma assicurata, la copertura prestata nell'abitazione prevede i seguenti limiti:
- 31 Per i gioielli;
Sono considerati gioielli anche gli orologi da polso e da tasca di ogni genere;
- 311 Sotto custodia normale, CHF 30000.-;
- 312 Se i gioielli sono riposti in un contenitore di sicurezza chiuso a chiave (cassaforte di peso superiore a 100 kg/ cassaforte a muro) le prestazioni sono limitate a CHF 100000.- (vedi anche A 2.211);
- 313 L'indennità massima ammonta a CHF 100000.-.
- 32 Per i valori pecuniari;
Sono considerati valori pecuniari: denaro, carte di credito e carte cliente, biglietti trasferibili, abbonamenti, assegni di viaggio e buoni, cartevalori, libretti di risparmio, metalli preziosi (come scorte, lingotti o merci), monete e medaglie, pietre preziose tagliate sciolte e perle sciolte.
Per le carte di credito e le carte cliente, la copertura è operante soltanto per la parte del danno di cui il titolare della carta assicurata deve rispondere nei confronti dell'istituto che l'ha emessa (grande magazzino, istituto di carte di credito, banca, ecc.) conformemente alle condizioni generali applicabili (obblighi di diligenza vedi B 8.31).
- 321 In custodia normale, CHF 5000.-;
- 322 Se i valori pecuniari sono riposti in un contenitore di sicurezza (cassaforte di peso superiore a 100 kg/ cassaforte a muro) le prestazioni sono limitate a CHF 20000.- (vedi anche A 2.211);
- 323 L'indennità massima ammonta a CHF 20000.-;
- 324 Per i valori pecuniari, la copertura non è operante in caso di furto semplice (nell'abitazione e fuori) né in caso di furto con scasso in costruzioni mobili.
- 33 Per gli strumenti e attrezzi professionali, CHF 5000.-;
- 34 Per le bruciacchiature e i danni subiti dalla mobilia domestica per il fatto di essere stata esposta a un fuoco utilitario o a un'altra fonte di calore, CHF 5000.-.

- 35 Per il deterioramento di prodotti surgelati, CHF 5000.-
Per deterioramento s'intendono i danni a prodotti alimentari riposti in congelatori e in frigoriferi, verificatisi in seguito a difetto dell'aggregato frigorifero o a interruzione involontaria di corrente.
L'assicurazione non copre i danni agli apparecchi stessi né i danni dovuti ad errori di manipolazione (p. es. nello staccare il cavo).
- 36 Per le sculture all'aperto, CHF 20000.-;
Vale a dire i danni subiti dalle sculture presenti al luogo di assicurazione, causati a seguito di danneggiamento e distruzione repentini e imprevisti dovuti a causa esterna.
- 4 Per la copertura fuori dell'abitazione valgono i seguenti limiti di prestazione:
- 41 In caso d'incendio, di furto con scasso, di rapina e di danni causati dall'acqua, le prestazioni sono limitate al 20 % della somma assicurata per la mobilia domestica nell'abitazione, minimo CHF 10000.-.
- 42 In caso di furto semplice fuori dell'abitazione, le prestazioni sono limitate alla somma convenuta.
- 43 Qualora la somma assicurata per la copertura fuori dell'abitazione superi il limite delle prestazioni previsto in A 4.3, verrà risarcito al massimo quest'ultimo importo.
- 5 Per la garanzia Rottura vetri e per le altre assicurazioni complementari, le prestazioni sono limitate alla somma convenuta.
- 6 Vengono risarcite anche le spese per la limitazione del danno. Qualora dette spese e l'indennità superino complessivamente la somma assicurata, esse saranno risarcite soltanto se si tratti di spese sostenute su ordine di AXA. Le prestazioni dei pubblici pompieri, della polizia e di altre istituzioni obbligate a prestare soccorso non vengono indennizzate.
- 7 Nessuna indennità verrà versata per un eventuale valore personale d'affezione e per le spese per la sostituzione di foto, film, registrazioni su musicassette e videocassette, dati informatici e atti.
- 8 Ove le presenti Condizioni Generali prevedano limitazioni delle prestazioni, il diritto all'indennità esiste soltanto una volta per ogni sinistro, anche se la medesima copertura è garantita da diverse polizze.

A 5

Come si procede per adeguare la somma assicurata al rincaro?

- 1 Salvo convenzione contraria, la somma assicurata per la mobilia domestica viene adeguata annualmente, alla scadenza del premio, all'indice della mobilia domestica. Quest'ultimo viene calcolato di volta in volta il 30 settembre. La somma assicurata viene modificata di tanti punti percentuali di quanti l'indice della mobilia domestica sarà diminuito o aumentato rispetto a quello dell'anno precedente.
- 2 I limiti massimi delle prestazioni previsti dalle presenti Condizioni Generali, nonché eventuali assicurazioni complementari rimangono invariate.

A 6

Franchigia a carico dell'avente diritto

Salvo convenzione contraria, l'avente diritto è tenuto ad assumersi, fatta eccezione per la garanzia Rottura vetri (A 2.4), una franchigia di CHF 200.– per sinistro. La franchigia viene detratta dall'ammontare del danno.

A 7

In che cosa consiste la copertura ampliata per il bagaglio e gli attrezzi per lo sport e il tempo libero?

- 1 A complemento delle disposizioni di cui a A 2, e purché ciò sia indicato nella polizza, sono assicurati contro la perdita e il danneggiamento repentino e imprevisto dovuto a causa esterna:
- 11 **il bagaglio**, ossia le cose facenti parte della mobilia domestica che si portano con sé in viaggio per uso personale o che si affidano per il trasporto a un'impresa specializzata;
- 12 **gli attrezzi per lo sport e il tempo libero** che fanno parte della mobilia domestica e che vengono utilizzati di solito fuori dell'abitazione. Sono assicurati anche i computer, gli schermi piatti (PC e TV) e gli strumenti musicali.
- 2 Sono inoltre assicurate, nei limiti della somma convenuta, fino ad un importo pari al 20% di detta somma, le spese per acquisti resisi indispensabili a causa di ritardata consegna del bagaglio da parte dell'impresa di trasporti cui era stato affidato, nonché le spese di cui a A 1.2.
- 3 La presente copertura non comprende:
 - 31 i valori pecuniari conformemente a A 4.32, i francobolli, gli oggetti d'arte, le armi militari, i veicoli a motore (eccetto le biciclette elettriche e i ciclomotori), le masserizie in caso di trasloco, nonché gli strumenti e attrezzi professionali e gli amplificatori;
 - 32 gli occhiali (compresi quelli da sole), le lenti a contatto, i ricetrasmittitori, i telefoni mobili e gli oggetti volanti di qualsiasi genere, salvo quando vengano trasportati da un'impresa specializzata;
 - 33 i danni:
 - determinati dall'azione progressiva di influssi termici o atmosferici;
 - dovuti a usura, a logoramento o a imballaggio difettoso;
 - consistenti in scalfitture, scheggiature o danneggiamento della vernice;
 - conseguenti a pulizia o riparazione, nonché a lavorazione delle cose assicurate;
 - conseguenti alla caduta di perle e pietre preziose dalla loro montatura;
 - conseguenti ad appropriazione indebita o a defraudamento;
 - derivanti dal fatto che le cose assicurate siano state smarrite o dimenticate;
 - conseguenti a confisca, sequestro, danneggiamento o distruzione da parte di organi pubblici;
 - conseguenti agli eventi di cui a A 2.

4 Il bagaglio e gli attrezzi per lo sport e il tempo libero sono assicurati al valore a nuovo fino a concorrenza della somma indicata nella polizza (copertura a primo rischio). Nessuna indennità verrà versata per un eventuale valore personale d'affezione e per le spese per la ricostituzione di foto, film, registrazioni su musicassette e videocassette, dati informatici e atti.

5 La copertura ampliata per il bagaglio (A 7.11) è valida per i viaggi aerei e per tutti i viaggi che prevedono almeno un pernottamento fuori dell'abitazione. La copertura assicurativa ha inizio nel momento in cui si lascia il luogo di domicilio o il posto di lavoro abituale ed ha termine quando vi si fa ritorno.

La copertura ampliata per gli attrezzi per lo sport e il tempo libero (A 7.12) è valida dentro e fuori dell'abitazione.

6 Salvo convenzione contraria, l'avente diritto è tenuto ad assumersi una franchigia di CHF 200.– per sinistro. La franchigia viene detratta dall'ammontare del danno.

A 8

Quali rischi sono esclusi in maniera generale?

- 1 L'assicurazione non comprende i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, disordini interni (violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) o in conseguenza delle misure repressive che ne derivano, come pure per i danni determinati da terremoti, eruzioni vulcaniche o dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo, salvo che lo stipulante provi che essi non hanno alcun rapporto con tali eventi.
- 2 L'esclusione del rischio «Disordini interni» non è valida per la garanzia Rottura vetri (A 2.4).
- 3 L'assicurazione non copre i danni causati dalla fuoriuscita di acqua da bacini artificiali, indipendentemente dalla causa.

B Disposizioni varie

B 1

Da quando e fino a quando è valida l'assicurazione?

- 1 Il contratto decorre dalla data che è indicata nella proposta e nella polizza.
- 2 Finché non venga consegnata la polizza o rilasciata una conferma di copertura definitiva, AXA può rifiutare la proposta dandone comunicazione scritta allo stipulante. Se la rifiuta, la copertura assicurativa cessa dopo 3 giorni da quando lo stipulante ha ricevuto la notifica di rifiuto. In questo caso, il premio è dovuto in proporzione alla durata effettiva del contratto.
- 3 Il contratto è valido per la durata che è indicata nella polizza. Alla data di scadenza esso si rinnova automaticamente di anno in anno, a meno che una delle parti contraenti non l'abbia disdetto almeno 3 mesi prima. Se è stato concluso per una durata inferiore ad un anno, il contratto si estingue alla data convenuta.
- 4 Se lo stipulante abbandona il suo domicilio in Svizzera (o eventualmente nel Liechtenstein, nelle enclaves di Büsingen o di Campione), l'assicurazione si estingue alla fine dell'anno assicurativo in corso oppure, su richiesta dello stipulante, con effetto immediato.

B 2

In quali casi AXA presta una copertura automatica?

Qualora sia assicurata la mobilia domestica di più persone e il rapporto di convivenza abbia termine, la copertura assicurativa per la mobilia domestica di dette persone vale automaticamente ancora per 30 giorni.

B 3

Che cosa bisogna sapere in merito al pagamento del premio?

- 1 Il premio per ogni anno di assicurazione scade alla data che è indicata nella polizza.
- 2 In caso di pagamento a rate, le frazioni di premio che vengono a scadenza nel corso dell'anno di assicurazione si devono considerare come prorogate. AXA può esigere un supplemento su ogni singola rata.
- 3 Qualora sia stato convenuto l'adattamento automatico della somma assicurata, il premio viene ogni anno aumentato o diminuito in misura corrispondente.

B 4

Che cosa succede se cambiano i premi, la franchigia o, per gli eventi naturali, i limiti della garanzia?

- 1 Se i premi o la regolamentazione della franchigia previsti dalla tariffa subiscono una modifica, oppure in caso di cambiamento dei limiti della garanzia per gli eventi naturali di cui a B 8.2, AXA può chiedere l'adattamento del contratto a decorrere dal successivo anno di assicurazione. A tal fine AXA dovrà comunicare allo stipulante il nuovo premio, la nuova franchigia o i nuovi limiti della garanzia almeno 25 giorni prima della scadenza annuale del premio.

- 2 Qualora non sia d'accordo sul riordinamento del contratto, lo stipulante potrà disdire, per la fine dell'anno assicurativo in corso, la parte di esso oggetto della modifica o il contratto nel suo insieme.
- 3 Se entro questo termine AXA non riceve nessuna disdetta da parte dello stipulante, la modifica s'intende accettata.

B 5

Che cosa si deve fare in caso di sinistro?

- 1 L'avente diritto deve:
 - 11 avvisare immediatamente AXA;
 - 12 su richiesta, trasmettere per iscritto ad AXA i dati necessari a giustificazione del suo diritto all'indennità; consentire alla stessa ogni inchiesta utile alla valutazione del danno; presentare su richiesta una distinta delle cose esistenti prima e dopo il sinistro, nonché delle cose danneggiate, con l'indicazione dei rispettivi valori;
 - 13 provare l'entità del danno. La somma assicurata non costituisce una prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate;
 - 14 fare quanto è possibile per conservare e salvare le cose assicurate e per limitare il danno, uniformandosi in ciò alle istruzioni ricevute da AXA.
- 2 In caso di furto l'avente diritto deve inoltre:
 - 21 avvisare immediatamente la polizia, chiedere un'inchiesta ufficiale e non cancellare o modificare le tracce senza il consenso della polizia;
 - 22 avvisare immediatamente AXA se vengono recuperate cose rubate oppure se riceve notizie al loro riguardo. Qualora AXA abbia già versato l'indennità per le cose rubate e queste vengano recuperate, l'avente diritto deve restituire, deduzione fatta di un importo per un eventuale minor valore o delle spese di riparazione, l'indennità versata per le cose recuperate o metterle a disposizione di AXA.
- 3 In caso di danneggiamento o perdita del bagaglio durante il trasporto da parte di un'impresa specializzata, occorre richiedere a quest'ultima di stendere un verbale sull'accaduto.
- 4 L'avente diritto come pure AXA possono chiedere che il danno venga valutato senza indugio. Il danno può essere valutato dalle parti stesse, da un perito designato in comune oppure mediante procedura peritale di cui a B 6.

B 6

Come funziona la procedura peritale?

- 1 Per la procedura peritale valgono le seguenti norme:
 - 11 Ognuna delle parti nomina per iscritto un perito. Prima di dare inizio all'accertamento del danno, i due periti ne nominano un terzo in qualità di arbitro. Se una delle parti tralascia di designare il proprio perito entro 14 giorni da quando ne è stata invitata per iscritto, questo perito sarà nominato, su richiesta della parte contraente, dal giudice competente; lo stesso giudice nomina anche l'arbitro, se i due periti non riescono ad accordarsi sulla sua scelta.

- 12 Persone alle quali manca la competenza necessaria o che sono imparentate o altrimenti legate a una delle parti, possono essere ruscate quali periti. In caso di contestazione in merito ai motivi di ricusa, sarà il giudice competente a decidere; se la ricusa è giustificata, nominerà perito o arbitro.
- 13 I periti accertano le cause, l'entità e le circostanze particolari del danno. Da determinare è il valore a nuovo, il valore attuale e il valore venale che le cose colpite dal sinistro avevano immediatamente prima e dopo l'evento. Se gli accertamenti dei periti divergono, l'arbitro designato deciderà sui punti controversi entro i limiti delle due perizie.
- 14 Gli accertamenti fatti dai periti nell'ambito delle loro competenze sono vincolanti, a meno che una delle parti non provi che gli stessi si scostano in modo considerevole dalla reale situazione.
- 15 Ciascuna parte sopporta le spese del proprio perito e per metà quelle dell'arbitro.

B 7

Come viene determinata l'indennità?

- 1 Per la **mobilia domestica** (compresi il bagaglio e gli attrezzi per lo sport e il tempo libero), l'indennità viene determinata in base all'importo necessario al momento del sinistro per l'acquisto di oggetti nuovi dello stesso genere (= valore di risarcimento), deducendo dalla stessa il valore dei residui. In caso di danno parziale, l'indennità è limitata alle spese per la riparazione, al massimo però all'importo necessario per l'acquisto di oggetti nuovi.
- 2 Nell'assicurazione al valore attuale, viene risarcito l'importo necessario al momento del sinistro per l'acquisto di oggetti nuovi dello stesso genere, deducendo dallo stesso il deprezzamento dovuto all'usura o ad altra causa.
- 3 AXA può scegliere di
- far effettuare le riparazioni o far redigere una perizia da ditte da essa incaricate;
 - corrispondere l'indennità in contanti o in natura.
- 4 Per le **spese** ai sensi di A 1.2, l'indennità viene calcolata come segue:
- 41 **Spese di sgombero**
Vengono considerate le spese effettivamente sostenute per lo sgombero dei residui della mobilia domestica assicurata dal luogo del sinistro, il loro trasporto al più vicino e adeguato luogo di raccolta o di scarico, nonché le spese per il deposito e la distruzione.
- 42 **Spese supplementari relative al costo della vita**
Vengono considerate le spese supplementari occasionate dalla non utilizzazione dei locali danneggiati, nonché dalla perdita di proventi per sublocazione. Le spese risparmiate vengono dedotte.
- 43 **Spese per il cambiamento delle serrature**
Vengono considerate le spese effettivamente sostenute per il cambiamento o la sostituzione delle chiavi e delle serrature dei locali utilizzati dallo stipulante e dai membri della sua famiglia al luogo di stationamento designato nella polizza, nonché di quelle di safe di banca presi in locazione dall'avente diritto.
- 44 **Spese per vetrate, porte e serrature provvisorie**
Vengono considerate le spese effettivamente sostenute per l'attuazione delle misure necessarie.

45 **Spese per la riproduzione di documenti d'identità o d'altro genere, nonché di biglietti di viaggio, biglietti aerei e abbonamenti personali**

Vengono considerate le spese effettivamente sostenute per la riproduzione di originali o duplicati.

B 8

In quali casi viene ridotta l'indennità?

1 In caso di sottoassicurazione

- 11 Se la somma assicurata è inferiore al valore di risarcimento (valore a nuovo) di tutta la mobilia domestica, il danno viene risarcito solo nella proporzione esistente tra la somma assicurata e il valore di risarcimento (sottoassicurazione); di conseguenza l'indennità viene ridotta nella medesima proporzione anche in caso di danno parziale. La regola proporzionale non si applica per i valori pecuniari, gli effetti di ospiti e le spese.
- 12 Per i danni che ammontano a meno del 10 % della somma assicurata per la copertura nell'abitazione non viene tenuto conto di una eventuale sottoassicurazione. Qualora l'ammontare del danno sia superiore al 10 % della somma assicurata per la copertura nell'abitazione, la regola proporzionale si applicherà alla parte del danno che supera detto importo.
- 13 Nell'assicurazione a **primo rischio**, il danno viene risarcito fino a concorrenza della somma convenuta, senza tener conto di una eventuale sottoassicurazione.

2 In caso di eventi naturali

- 21 Se le indennità, spettanti ad un singolo stipulante, accertate da parte di tutte le compagnie autorizzate a operare in Svizzera, superano per un evento assicurato CHF 25 mio., dette indennità vengono ridotte a questo importo. È fatta salva una maggiore riduzione secondo il punto 22 qui di seguito.
- 22 Se le indennità accertate da parte di tutte le compagnie autorizzate a operare in Svizzera superano per un evento assicurato in Svizzera CHF 1 mia., le indennità spettanti ai singoli aventi diritto saranno ridotte in modo tale da non superare complessivamente detto importo.
- 23 Le indennità per i danni ai beni mobili e agli stabili non vengono addizionate.
- 24 I danni verificatisi in epoche e luoghi diversi costituiscono un unico evento se sono riconducibili alla stessa causa atmosferica o tettonica.

3 In caso di violazione degli obblighi di diligenza e degli obblighi contrattuali

- 31 Lo stipulante ha l'obbligo di usare la diligenza necessaria e in particolare di prendere le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate contro i rischi assicurati. Per quanto concerne le carte di credito e le carte cliente, vanno osservati gli obblighi di diligenza richiesti dall'istituto che le ha emesse.
- 32 In caso di violazione colposa di disposizioni legali o contrattuali o di altri obblighi, ad AXA è riservata la facoltà di ridurre proporzionalmente o rifiutare completamente le sue prestazioni, salvo che lo stipulante provi che tale violazione non ha influito né sulle cause del danno né sull'entità o sull'accertamento dello stesso.

B 9**Quando è esigibile l'indennità?**

- 1 L'indennità è esigibile dopo il termine di 30 giorni a contare dal momento in cui AXA ha ricevuto la documentazione necessaria per la determinazione del danno e per l'accertamento del suo obbligo. Dopo 30 giorni dalla data del sinistro si può esigere, a titolo di acconto, l'importo minimo che in base alle risultanze dovrà comunque essere pagato.
- 2 L'obbligo di pagamento di AXA è differito per tutto il tempo in cui l'indennità non può essere fissata o pagata per colpa dello stipulante o dell'avente diritto.
- 3 Inoltre l'indennità non è esigibile fintanto che:
 - 31 esistono dubbi sulla legittimazione dell'avente diritto cui deve essere effettuato il pagamento;
 - 32 è in corso un'inchiesta di polizia o un'istruttoria penale concernente il sinistro o il procedimento a carico dello stipulante o dell'avente diritto non è ancora concluso.

B 10**Che cosa bisogna osservare in caso di risoluzione del contratto in seguito a sinistro?**

- 1 Dopo ogni sinistro per il quale AXA versa le prestazioni, sia lo stipulante sia AXA possono disdire il contratto nel suo insieme o soltanto l'assicurazione colpita da sinistro, e precisamente:
 - lo stipulante entro 14 giorni da quando è venuto a conoscenza del pagamento delle prestazioni;
 - AXA, al più tardi, all'atto del pagamento delle prestazioni.
- 2 Se è lo stipulante a disdire il contratto, o l'assicurazione interessata, la copertura assicurativa cessa dopo 14 giorni da quando la Winterhur ha ricevuto la disdetta.
- 3 Se è AXA a disdire il contratto, o l'assicurazione interessata, la copertura assicurativa cessa dopo 30 giorni da quando lo stipulante ha ricevuto la disdetta.

B 11**Quale diritto si applica a complemento delle presenti condizioni?**

A complemento delle presenti condizioni si applica la Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

